

**REGOLAMENTO (CE) N. 1953/1999 DELLA COMMISSIONE****del 13 settembre 1999****relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di rana pescatrice per il 1999;
- (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e da parte di navi

battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 19 agosto 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1999.

La pesca della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e eseguita da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.